



DECRETO "SOSTEGNI"

Decreto "Sostegni", le novità approvate dal Senato: contributi a fondo perduto, proroghe e nuovi aiuti

| 7 MAGGIO 2021



Il decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), nel Ddl di conversione in legge approvato il 6 maggio 2021 dal Senato, prevede alcune importanti novità rispetto alla versione originaria. Il provvedimento - che ora sarà sottoposto all'esame della Camera per il via libera definitivo - contiene nuovi aiuti per imprese, lavoratori autonomi e cittadini a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19. Tra le principali misure del decreto, il riconoscimento di contributi a fondo perduto per le partite Iva che hanno subito perdite di fatturato a causa della crisi, la rimodulazione del calendario della pace fiscale, la proroga di alcune scadenze fiscali, nonché lo stanziamento di nuove risorse a sostegno dei settori economici particolarmente colpiti dal lockdown. In sede di conversione sono

state inoltre introdotte misure in materia di versamenti Irap, esenzioni Imu, esonero Irpef per gli affitti non riscossi, nonché l'estensione della rivalutazione agevolata dei beni di impresa.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali misure di carattere fiscale. Evidenziate in **neretto corsivo** le novità della conversione in legge approvate dal Senato.

Le MISURE del DECRETO "SOSTEGNI"

CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO

Art. 1

Soggetti ammessi

Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:

- svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto,

oppure

- producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir.

Soggetti esclusi

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir.

Enti non commerciali

Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Condizioni

Il contributo spetta qualora l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni.

Attenzione

Le MISURE del DECRETO "SOSTEGNI"

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

Ammontare del contributo

Per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto, si applica la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019:

FATTURATO	PERCENTUALE
FINO a € 100.000,00	60%
OLTRE € 100.000,00 e FINO a € 400.000,00	50%
OLTRE € 400.000,00 e FINO a € 1.000.000,00	40%
OLTRE € 1.000.000,00 e FINO a € 5.000.000,00	30%
OLTRE € 5.000.000,00 e FINO a € 10.000.000,00	20%

Attenzione

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

Importi minimo e massimo del contributo

LIMITI STABILITI dalla NORMA	
IMPORTO MASSIMO	€ 150.000,00
IMPORTO MINIMO	Persone fisiche: € 1.000,00 Soggetti diversi dalle persone fisiche: € 2.000,00.

Caratteristiche del contributo

Il contributo in esame non rileva fiscalmente, ai fini di Irpef, Ires ed Irap.

Procedura

Con scelta irrevocabile, gli operatori economici possono chiedere, per l'intero importo spettante, l'erogazione del contributo o il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Per l'erogazione del contributo occorre presentare in via telematica un'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, nella quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti (a tal fine ci si può avvalere di un intermediario abilitato, ex [art. 3, comma 3](#), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). L'istanza dev'essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della relativa procedura telematica. Seguirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità di erogazione del contributo, sanzioni e controlli

Si applica l'[art. 25](#), commi da 9 a 14, del decreto "Rilancio" ([D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito con modifiche dalla [Legge 17 luglio 2020, n. 77](#)).

Abrogazioni

È stato abrogato il contributo a fondo perduto previsto dall'[art. 1](#), commi 14-bis e 14-ter, del decreto "Ristori" ([D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito con modifiche dalla [Legge 18 dicembre 2020, n. 176](#)), a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Le MISURE del DECRETO “SOSTEGNI”

	<p style="text-align: center;">Le MISURE del DECRETO “SOSTEGNI”</p>
	<p>Il contributo a fondo perduto, di cui all'art. 59, comma 1, lettera a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, viene limitato ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p style="text-align: center;"><i>Il contributo non può essere pignorato.</i></p> <hr/>
<p>START-UP – CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO</p>	<p><i>Per il 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per un importo non superiore a 1.000 euro, ai titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, qualora l'attività sia iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio del 2019.</i></p>
<p>IRAP – PRIMO ACCONTO</p> <p>Art. 01</p>	<p><i>In sede di conversione è stata introdotta una norma che rinvia dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata per effetto dell'errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all'art. 24 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.</i></p> <p><i>La proroga interessa i soggetti che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili e devono regolarizzare l'omesso versamento Irap ai sensi dall'art. 42-bis, comma 5, del D.L. n. 104/2020.</i></p>
<p>REGISTRI IVA e COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PRECOMPILATE</p> <p>Art. 1</p>	<p>Viene rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021 l'avvio sperimentale del processo di predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).</p>
<p>DICHIARAZIONI IVA PRECOMPILATE</p> <p>Art. 1</p>	<p>A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, anche la bozza della dichiarazione annuale Iva (art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).</p>
<p>AIUTI di STATO</p> <p>Art. 1</p>	<p>Sono state disciplinate le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.</p> <p>L'intervento normativo è, in particolare, finalizzato a consentire alle imprese beneficiarie di fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero l'effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.</p>
<p>LAVORATORI AUTONOMI – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</p> <p>Art. 3</p>	<p>Il decreto stanziava ulteriori 1.500 milioni a favore del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che nel periodo d'imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019 (art. 1, comma 20 (l0002020123000178ar2019ac020a), Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021).</p>
<p>PROFESSIONISTI – REDDITO di ULTIMA ISTANZA</p> <p>Art. 13</p>	<p>Stanziate ulteriori 10 milioni di euro per il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, di cui all'art. 44 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). La misura è volta a garantire il riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.</p>

Le MISURE del DECRETO “SOSTEGNI”

<p>TERMINI di VERSAMENTO – SOSPENSIONE</p> <p>Art. 4</p>	<p>Prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli articoli <u>29</u> e <u>30</u> del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla <u>Legge 30 luglio 2010, n. 122</u>.</p> <hr style="border-top: 1px dashed red;"/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p style="text-align: center;">I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021.</p> <hr style="border-top: 1px dashed red;"/> <p>Tale sospensione è prevista dall'<u>art. 68</u> del decreto “Cura Italia” (<u>D.L. 17 marzo 2020, n. 18</u>, convertito con modifiche dalla <u>Legge 24 aprile 2020, n. 27</u>).</p>
<p>“ROTTAMAZIONE- TER” e “SALDO e STRALCIO”</p> <p>Art. 4</p>	<p>Differiti al 31 luglio 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate – in scadenza nel 2020 – relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla “rottamazione-ter” (artt. <u>3</u> e <u>5</u>, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. <u>Legge 17 dicembre 2018, n. 136</u>); • al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019). <p>Differiti al 30 novembre 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate – in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 – relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla “rottamazione-ter” (artt. <u>3</u> e <u>5</u>, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. <u>Legge 17 dicembre 2018, n. 136</u>); • al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193 (I0002018123000145an0001a), Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di Bilancio 2019). <p>“Tolleranza” di 5 giorni I versamenti sono validi se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni.</p>
<p>CARTELLE – PROROGA dei TERMINI di NOTIFICA</p> <p>Art. 4</p>	<p>Con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021 ^(*), si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'<u>art. 19, comma 2</u>, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo; • la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse cartelle. <p>^(*) Nonché, anche se affidati dopo il 31 dicembre 2021, con riferimento ai carichi relativi alle dichiarazioni di cui all'<u>art. 157</u>, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).</p>
<p>PIGNORAMENTI su STIPENDI e PENSIONI</p> <p>Art. 4</p>	<p>Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di cui all'<u>art. 152</u>, comma 1, primo periodo, del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), relativo ai pignoramenti dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni.</p>
<p>ATTI PREGRESSI</p> <p>Art. 4</p>	<p>Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.</p>

Le MISURE del DECRETO “SOSTEGNI”

<p>“CONDONO” delle CARTELLE</p> <p>Art. 4</p>	<p>Previsto l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, (*) relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle persone fisiche che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro;• ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro. <p>Ambito applicativo La misura riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo (per le esclusioni, v. sotto).</p> <p>Attuazione della norma È affidata ad un apposito decreto del Mef.</p> <p>Sospensioni A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” e fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale, sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none">• la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;• i relativi termini di prescrizione. <p>Esclusioni Lo stralcio non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai debiti relativi ai carichi di cui all'art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), del D.L. n. 119/2018;• alle risorse proprie tradizionali UE;• all'Iva all'importazione. <p>(*) Anche se ricompresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018, all'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019 e all'art. 1, commi da 184 a 198, della Legge n. 145/2018.</p> <p>Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.</p>
<p>COMUNICAZIONI di IRREGOLARITÀ 2017 e 2018 - DEFINIZIONE AGEVOLATA</p> <p>Art. 5</p>	<p>Viene introdotta la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018.</p> <p>Soggetti interessati Soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che abbiano subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari del 2020 rispetto a quello registrato nel 2019.</p> <p>Definizione agevolata Consiste nella possibilità di abbattere sanzioni e somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.</p> <p>Omesso versamento La definizione agevolata non produce effetti.</p>
<p>PROFESSIONISTI - COVID - SOSPENSIONE dei TERMINI</p>	<p><i>La mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso a causa della contrazione del COVID, “non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento (...) non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente”: lo prevede una norma introdotta in sede di conversione.</i></p> <hr/> <p>Attenzione</p> <p><i>Nei casi di cui sopra, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata ai sensi delle norme vigenti. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.</i></p> <hr/>

Le MISURE del DECRETO "SOSTEGNI"

<p>CRISI d'IMPRESA – RINVIO SEGNALAZIONI di ALLERTA Art. 5</p>	<p>Viene differito di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle Entrate dall'art. 15, <u>comma 7</u>, del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo <u>comma 7</u>, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa (differita al 1° settembre 2021 ai sensi dell'<u>art. 5</u> del D.L. n. 23 del 2020). Per effetto di tale slittamento, i primi inadempimenti che potranno essere segnalati da parte delle Entrate saranno quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre 2023.</p> <p><i>In sede di conversione in legge è stato inoltre stabilito che l'obbligo di segnalazione per l'Inps e per l'Agente della riscossione decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi.</i></p>
<p>ACCORDI di RISTRUTTURAZIONE del DEBITO - RIAPERTURA</p>	<p><i>Con un'integrazione all'art. 182-bis della legge fallimentare (R.D 16 marzo 1942, n. 267), viene prevista la possibilità per l'imprenditore, qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, di apportare le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista incaricato di procedere al rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione viene dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso possono presentare opposizione avanti al tribunale.</i></p>
<p>IMU - ESENZIONE</p>	<p><i>Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'Imu per gli immobili i cui possessori hanno i requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'<u>art. 1</u> del decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p style="text-align: center;"><i>L'agevolazione, peraltro, è limitata agli immobili in cui il soggetto passivo esercita la propria attività.</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>
<p>SUPERBONUS - IVA NON DETRAIBILE</p>	<p><i>Con un'integrazione all'<u>art. 119</u> del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla <u>legge 17 luglio 2020, n. 77</u>, viene stabilito che l'Iva non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli artt. <u>19</u>, <u>19-bis</u>, <u>19-bis.1</u> e <u>36-bis</u>, del D.P.R. 23 ottobre 1972, 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dalla predetta norma, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.</i></p>
<p>PREU</p>	<p><i>In sede di conversione è stata disposta la proroga dei termini di versamento del PREU.</i> In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata del 30 aprile 2021 è stata prorogata al 29 ottobre 2021; • la quinta rata del 31 maggio 2021 è stata prorogata al 30 novembre 2021; • la sesta rata del 30 giugno 2021 è stata prorogata al 15 dicembre 2021.
<p>ACCISA TABACCHI LAVORATI - PROROGA</p>	<p><i>Prorogati al 30 novembre 2021 i pagamenti dell'accisa per i tabacchi lavorati, di cui agli artt. <u>39-bis</u>, <u>39-ter</u> e <u>39-terdecies</u>, e dell'imposta di consumo sui prodotti, di cui agli artt. <u>62-quater</u> e <u>62-quinquies</u> del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, relativi al mese di giugno 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.</i></p>
<p>TIROCINI - IMPOSTA di BOLLO</p>	<p><i>Per il 2021 sono esenti da imposta di bollo le convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento, di cui all'<u>art. 18</u> della Legge 24 giugno 1997, n. 196.</i></p>
<p>CANONI di LOCAZIONE NON PERCEPITI</p>	<p><i>In sede di conversione è stata introdotta una norma secondo cui non concorrono alla formazione del reddito fondiario i canoni di locazione non percepiti, qualora tale circostanza sia comprovata da intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento. La norma si applica ai canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p style="text-align: center;"><i>È prevista l'abrogazione dell'art. 3-quinquies, <u>comma 2</u>, del decreto "Rilancio" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58); di conseguenza, sono esclusi dalla formazione del reddito fondiario i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020 anche se derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e a prescindere dalla data di stipula dei contratti medesimi.</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>

Le MISURE del DECRETO “SOSTEGNI”

<p>BLOCCO degli SFRATTI - PROROGA</p>	<p><i>Prorogata la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e a quelli conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;</i> • <i>fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.</i>
<p>PRIMA CASA – RINEGOZIAZIONE MUTUI IPOTECARI – PROCEDURE ESECUTIVE</p>	<p><i>È stata prorogata la possibilità di ristrutturare i mutui ipotecari per immobili adibiti a prima casa oggetto di procedura esecutiva. Inoltre è stato previsto che le rinegoziazioni, o i nuovi finanziamenti derivanti dagli accordi con le banche, possono essere assistiti da garanzia rilasciata dal Fondo prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</i>In particolare:</p> <p>Nel caso in cui la banca o altro intermediario finanziario che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, quest'ultimo – se qualificato come consumatore ai sensi dell'art. 3, <u>comma 1</u>, lettera a), del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) – può chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere oppure un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore, purché si tratti di un intermediario finanziario. La norma subordina peraltro l'applicabilità della regola alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'ipoteca deve gravare su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, e quest'ultimo deve aver rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5% del capitale originariamente finanziato; 2. l'immobile dev'essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa; 3. l'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072 ; 4. la richiesta dev'essere presentata entro il 31 dicembre 2022, sempreché al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021; 5. il debito complessivo calcolato ai sensi dell'<u>art. 2855</u> del codice civile nell'ambito della procedura non dev'essere superiore a 250.000 euro; 6. l'importo offerto dev'essere pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, e il 75% del prezzo base della successiva asta o, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'<u>art. 569</u> del codice di procedura civile; 7. la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato deve avvenire con una dilazione non inferiore a 10 anni e non superiore a 30 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.
<p>BENI d'IMPRESA - RIVALUTAZIONE</p>	<p><i>Estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni di impresa di cui all'art. 110 del decreto "Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) anche nel bilancio dell'esercizio immediatamente successivo a quello previsto dalla norma originaria, limitatamente a beni che non erano stati rivalutati nel bilancio 2020, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.</i></p>
<p>SETTORI ALBERGHIERO e TERMALE - RIVALUTAZIONE</p>	<p>L'<u>art. 6-bis</u> del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla <u>Legge 5 giugno 2020, n. 40</u>) riconosce la possibilità per i soggetti Ires operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano gli IAS, di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della <u>Legge 21 novembre 2000, n. 342</u>, ad esclusione degli immobili-merce, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p><i>Ora, in sede di conversione del decreto “Sostegni”, si precisa che il richiamato art. 6-bis si applica anche in relazione agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale o in relazione agli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.</i></p>
<p>IMPOSTA sui SERVIZI DIGITALI – WEB TAX</p>	<p>Viene prorogato al 16 maggio di ciascun anno il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali, mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione slitta al 30 giugno di ciascun anno (<u>art. 1, comma 42</u>, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019).</p> <p>Periodo transitorio Il tributo dovuto per il 2020 potrà essere versato entro il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021), mentre la dichiarazione potrà essere presentata entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021).</p>

Le MISURE del DECRETO “SOSTEGNI”

<p>CANONE RAI - ESONERO</p>	<p><i>Per il 2021, le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico sono esonerate dal versamento del canone Rai; contestualmente si riconosce un credito d'imposta qualora nel frattempo il canone sia stato versato.</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed red;"/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p style="text-align: center;"><i>Nell'ambito applicativo della norma rientrano anche le attività similari a quelle di cui sopra, svolte da enti del Terzo Settore.</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed red;"/>
<p>WELFARE AZIENDALE</p>	<p><i>Prorogato al 2021 l'incremento a 516,46 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'<u>art. 51, comma 3, del Tuir (art. 112, comma 1, del D.L. n. 104/2020).</u></i></p>
<p>FATTURE ELETTRONICHE - CONSERVAZIONE</p> <p>Art. 5</p>	<p>Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, si considera tempestivo se effettuato entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.</p> <p>Vengono quindi concessi tre mesi in più per la conservazione delle fatture elettroniche 2019, il cui termine è scaduto il 10 marzo scorso. Il nuovo termine viene fissato al 10 giugno 2021.</p>
<p>CERTIFICAZIONE UNICA - PROROGA</p> <p>Art. 5</p>	<p>Prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta delle Certificazioni Uniche e per la consegna delle stese agli interessati.</p>
<p>INVIO DATI ONERI DEDUCIBILI e DETRAIBILI - PROROGA</p> <p>Art. 5</p>	<p>Prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate, nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.</p>
<p>DICHIARAZIONE PRECOMPILATA - RINVIO</p> <p>Art. 5</p>	<p>Rinviato dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
<p>BOLLETTE ELETTRICHE</p> <p>Art. 6</p>	<p>Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disporrà con propri provvedimenti la riduzione delle spese relative alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".</p>
<p>TERZO SETTORE - ADEGUAMENTO STATUTI</p> <p>Art. 14</p>	<p>Prorogato al 31 maggio 2021 il termine, stabilito dall'<u>art. 101, secondo comma</u>, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, entro il quale Onlus, Odv e Aps potranno adeguare i propri statuti con le maggioranze "semplici".</p>

Le MISURE del DECRETO “SOSTEGNI”

<p>TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, SPETTACOLO, SPORT – LAVORATORI STAGIONALI – INDENNITÀ</p> <p>Art. 10</p>	<p>La norma prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro alle stesse categorie già indennizzate dagli articoli <u>15</u> e <u>15-bis</u> del decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020), che abbiano continuato a subire ricadute per effetto del perdurare del periodo pandemico; • in presenza di determinati requisiti, una indennità di 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui sopra. A tal fine occorre presentare un'apposita domanda entro il 30 aprile 2021.
<p>FONDO per il SOSTEGNO delle ATTIVITÀ ECONOMICHE</p> <p>Art. 26</p>	<p>Il decreto-legge prevede l'istituzione per il 2021 di un fondo di 200 milioni di euro, da destinare alle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Tali importi saranno suddivisi tra le Regioni e le Province autonome.</p>
<p>IMPRESE di PUBBLICO ESERCIZIO – CANONE</p> <p>Art. 30</p>	<p>Si dispone la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'<u>art. 1, commi 816 e seguenti</u>, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'agevolazione si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'<u>art. 5</u> della Legge 25 agosto 1991, n. 287 (Esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione); • alle occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale.
<p>OCCUPAZIONE di SUOLO PUBBLICO</p> <p>Art. 30</p>	<p>Si applicheranno fino al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione delle domande di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, previste dall'<u>art. 9-ter</u>, commi 4 e 5, del decreto “Ristori” (<u>D.L. 28 ottobre 2020, n. 137</u>, convertito con modifiche dalla <u>Legge 18 dicembre 2020, n. 176</u>).</p>
<p>MONTAGNA – TURISMO INVERNALE</p> <p>Art. 2</p>	<p>Istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, da ripartire tra le Regioni e Province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nel 2019 nei Comuni classificati dall'Istat delle categorie turistiche E “Comuni con vocazione montana” ed H “Comuni con vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica” appartenenti a comprensori sciistici.</p>
<p>TURISMO – SPETTACOLO – CULTURA</p> <p>Art. 36</p>	<p>Viene incrementato di 200 milioni di euro, per l'anno 2021, il Fondo per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all'<u>art. 89</u> del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.</p> <p>Incrementato di 120 milioni di euro, per l'anno 2021, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, di cui all'art. 183, <u>comma 2</u>, del D.L. n. 34/2020, che viene limitato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, con esclusione del settore delle fiere e dei congressi in considerazione del trasferimento delle relative competenze in materia al neo-istituito Ministero per il turismo.</p> <p>Incremento per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 183, <u>comma 3</u>, del D.L. n. 34/2020, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale in considerazione dei mancati introiti da bigliettazione.</p>
<p>GRANDI IMPRESE in CRISI – PRESTITI AGEVOLATI</p> <p>Art. 37</p>	<p>È istituito un fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200 milioni di euro, al fine di consentire alle grandi imprese, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica causata dal Covid-19, di proseguire l'attività.</p> <p>Tramite il Fondo vengono concessi aiuti, sotto forma di finanziamenti da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della normativa dell'Unione europea. Si tratta delle imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI. Sono ammesse anche le imprese in amministrazione straordinaria. Sono escluse le imprese del settore bancario finanziario e assicurativo.</p>

Le MISURE del DECRETO "SOSTEGNI"

FIERE Art. 38	<p>Viene incrementato di 150 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per l'internazionalizzazione, a sostegno degli eventi fieristici di rilievo internazionale per le finalità di cui all'art. 91, comma 3, secondo periodo, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.</p> <p>Istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.</p> <p>È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali e quelle rivolte al settore di fiere e congressi in ambito nazionale.</p>
AGRICOLTURA – PESCA – ACQUACOLTURA Art. 39	<p>Viene incrementato a 300 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.</p>

Rag. Franco Denti – Studio Denti & Associati

Via Aspromonte 55 – 08100 Nuoro (NU)

Tel. 0784 33414 Fax 0784 230681

Indirizzo web: www.studiodenti.com

Email: info@studiodenti.com